

## Base imponibile comune consolidata: ripartizione e adempimenti amministrativi

di Piergiorgio Valente

**L**a proposta di direttiva sulla «Common Consolidated Corporate Tax Base» (CCCTB) - COM(2011)121 -, presentata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011, contempla una formula per la **ripartizione** tra gli Stati interessati della **base imponibile consolidata** e un **meccanismo** efficiente, «a sportello unico», per la **presentazione della dichiarazione** da parte del gruppo.

La proposta di direttiva sulla CCCTB («Common Consolidated Corporate Tax Base») illustra nel dettaglio il meccanismo per la ripartizione della base imponibile consolidata tra gli Stati membri interessati. La formula di allocazione, prevista dall'art. 86, tiene conto delle componenti del lavoro, del capitale e delle vendite.

L'approccio *one-stop-shop*, mediante la previsione della presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi nei confronti di un'Amministrazione fiscale solamente (quella cd. principale), ne assicura un'implementazione adeguata.

Si illustra di seguito il contenuto della proposta di direttiva sulla CCCTB con riferimento al meccanismo di ripartizione della base imponibile consolidata e agli adempimenti amministrativi connessi alla sua implementazione, opzionale, da parte del gruppo (1).

### La ripartizione della base imponibile consolidata

Le modalità di allocazione della base imponibile consolidata a ciascuno Stato membro interessato sono state ampiamente esaminate, per la prima volta, nel *Working Paper* n. 9/2006 della Commissione europea, dove sono stati analizzati i seguenti due principali metodi di *apportionment* (2):

- 1) *macro-based apportionment*;
- 2) *micro-based apportionment*, il quale prevede, a sua volta, due diversi approcci: il *Formulary Apportionment Approach* (FA) e il *Value Added Approach* (VA).

Secondo l'approccio FA del metodo del *micro-based apportionment*, il meccanismo di ripartizione si basa sul contributo di ciascuna giurisdizione al reddito totale di un dato gruppo, mediante l'applicazione di una formula predeterminata, la quale tiene conto dei fattori ritenuti determinanti per la produzione del reddito. In virtù di tale metodo, allo Stato membro nel quale si registra la presenza più significativa dei *ccdd. income-creating factors* viene attribuita la porzione proporzionalmente più rilevante di base imponibile (3).

Nell'approccio VA, l'*apportionment* avviene sulla base della seguente *ratio*:

«VA by a group member-to-total VA of the group» (4).

Piergiorgio Valente - Centro Studi Internazionali GEB Partners

#### Note:

(1) Per un precedente esame della proposta di direttiva cfr. P.Valente, «La proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata: soggetti e consolidamento», in *Corr. Trib.* n. 16/2011, pag. 1359.

(2) Commissione europea, *Taxation Paper*, «The Delineation and Apportionment of an EU Consolidated Tax Base for Multi-jurisdictional Corporate Income Taxation: a Review of Issues and Options», di Ana Agúndez Garcia, ottobre 2006.

(3) Il metodo FA vanta una consolidata e soddisfacente applicazione in Paesi quali gli USA e il Canada.

(4) L'approccio VA si basa parzialmente sul reddito ed (altrettanto parzialmente) assicura l'allocazione della base imponibile allo Stato in cui esso è stato prodotto. Tra gli «inconvenienti» connessi all'applicazione di tale metodo, il *Working Paper* n. 9/2006 registra:

(segue)

## SOLUZIONI OPERATIVE

### Ripartizione della base imponibile comune consolidata

Sono due i metodi di ripartizione della base imponibile consolidata, considerati durante i lavori preparatori: il «**macro-based apportionment**» e il «**micro-based apportionment**», che prevede, a sua volta, due diversi approcci: il «**Formulary Apportionment Approach**» (FA) e il «**Value Added Approach**» (VA).

Nell'ambito del metodo di *micro-based apportionment*, la proposta di direttiva in commento accoglie il cd. *Formulary Apportionment Approach* quale metodo preferibile per una corretta ripartizione tra gli Stati membri della base imponibile consolidata (una volta determinata). Tale approccio, infatti, dovrebbe garantire stabilità di applicazione, non manipolabilità da parte della società, rappresentatività statistica e neutralità in termini di competizione fiscale tra Stati.

La formula per la ripartizione della base imponibile comune consolidata tra gli Stati membri interessati, prevista dall'art. 86 della proposta di direttiva, si compone dei ccdd. micro-fattori, lavoro, capitale, vendite (cfr. Tabella n. 1, a pag. 1400).

Il «micro-fattore» lavoro include due elementi: costo del lavoro e numero dei dipendenti (cfr. art. 90 della proposta di direttiva). Ai fini del calcolo della quota di base imponibile da attribuirsi a una data società del gruppo, è necessario effettuare una comparazione tra (a) il costo del lavoro e il numero dei dipendenti di tale società e (b) il costo del lavoro e il numero dei dipendenti dell'intero gruppo. L'analisi dovrebbe riguardare essenzialmente:

- la definizione di forza lavoro ai fini della formula di ripartizione;
- il costo e la localizzazione della forza lavoro medesima.

La definizione di lavoratore dipendente dovrebbe fare riferimento a quella prevista dalla legislazione interna di ciascuno Stato membro (cfr. art. 90, par. 3, della proposta di direttiva), mentre il numero dei dipendenti va determinato alla fine dell'anno fiscale.

Con riguardo al costo del lavoro, l'art. 91 della proposta di direttiva prevede che è necessario tenere conto del «cost of salaries, wages, bonuses and all other employee compensation, including related pension and social security costs borne by the employer».

Con riferimento al «micro-fattore» capitale, l'attività di comparazione va effettuata tra il valore degli *assets* di una data società e il valore degli *as-*

*sets* dell'intero gruppo. Analogamente a quanto previsto per il «micro-fattore» lavoro, anche per il capitale l'analisi dovrebbe riguardare:

- la definizione di *assets* ai fini della formula di ripartizione;
- la loro valutazione e localizzazione.

Per quanto concerne il primo dei suindicati aspetti, la Commissione suggerisce di

tenere conto soltanto dei ccdd. *fixed tangible assets*. Sono pertanto esclusi i ccdd. *intangibles*, gli *assets* finanziari e gli *assets* correnti, i quali includono il magazzino (5).

L'esclusione dei ccdd. *intangibles* è dovuta a motivi di ordine pratico. In primo luogo, non risulta sempre agevole valutare i ccdd. *intangibles* e, specialmente, i ccdd. *self-generated intangible assets*. In secondo luogo, anche qualora si giungesse ad una valutazione, rimarrebbero delle incertezze sulla loro localizzazione e, in particolare, sulla localizzazione di quegli *intangibles* i quali sono creati e/o utilizzati dal gruppo nella sua interezza e non soltanto da una sua singola entità (si pensi, ad esempio al marchio). Infine, gli *intangibles*, per loro stessa natura, sono facilmente soggetti a manipolazioni.

Coerentemente, l'art. 92 della proposta di direttiva prevede che «the asset factor shall consist of the average value of all fixed tangible assets owned, rented or leased by a group member as its numerator and the average value of all fixed tangible assets owned, rented or leased by the group as its denominator». Nel quinquennio successivo all'in-

#### Note:

(segue nota 4)

- il rispetto dei principi in materia di *transfer pricing*;
- l'aumento del costo del lavoro per le imprese («labour represents on average 2/3 of VA in EU economies»).

(5) Già nel documento «Comments on document CCCTB/WP1060 Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group - Possible elements of the sharing mechanism» del 7 dicembre 2007, il CCCTB Working Group aveva escluso il magazzino. Nonostante questo possa rappresentare, in particolare per le *trading companies*, una componente molto importante degli *assets*, la sua esclusione si giustifica, a parere del CCCTB Working Group, alla luce dell'esigenza di evitare manipolazioni.

gresso del contribuente nel gruppo, il «micro-fattore» capitale include anche l'ammontare totale dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e attività promozionale «over the six years that preceded its entry into the group».

La valutazione degli *assets* dovrebbe fare riferimento al costo storico dal quale detrarre l'ammortamento. Gli *assets*, infine, dovrebbero essere attribuiti alla società che ne fa un uso effettivo: «an asset shall be included in the asset factor of its economic owner. If the economic owner cannot be identified, the asset shall be included in the asset factor of the legal owner» (art. 93 della proposta di direttiva).

Del «micro-fattore» vendite, in seno al *CCCTB Working Group* sono state considerate le seguenti due varianti:

- 1) *sales by origin* (la quale prende in considerazione il luogo di spedizione delle merci);
- 2) *sales by destination* (la quale prende in considerazione il luogo di consegna delle merci). Tale variante è stata ritenuta, generalmente, più affidabile (6).

L'art. 96 della proposta di direttiva prevede che le vendite devono essere incluse nel «micro-fattore» del gruppo situato nello Stato membro «where dispatch or transport of the goods to the person acquiring them ends. If this place is not identifiable, the sales of goods shall be attributed to the group member located in the Member State of the last identifiable location of the goods».

Come previsto per i «micro-fattori» lavoro e capitale, anche per le vendite, ai fini del calcolo della quota di base imponibile da attribuirsi a una data società del gruppo, è necessario effettuare una comparazione tra il valore delle vendite di quest'ultima e il valore delle vendite dell'intero gruppo, senza prescindere, ovviamente, da una considerazione della definizione di vendite ai fini della formula di ripartizione e della localizzazione delle stesse (7).

Infine, si rileva che l'art. 87 della proposta di direttiva contempla una clausola di salvaguardia secondo la quale se il risultato dell'*apportionment* ad una società del gruppo «does not fairly represent the extent of its business activity» il «soggetto d'imposta principale» o l'«Amministrazione fiscale principale» possono richiedere, in casi eccezionali, l'applicazione di un meccanismo di ripartizione alternativo. «If all the competent authorities of the group members agree to the alternative method it shall be used».

Il *CCCTB Working Group* ha precisato che l'introduzione di una clausola di salvaguardia sull'applicazione della formula di ripartizione ha la funzione di neutralizzare gli eventuali effetti negativi che l'applicazione della formula generale - determinata secondo i criteri di cui sopra - potrebbe determinare in ragione della specificità del settore economico di riferimento.

La clausola di salvaguardia consente, su richiesta della società e con il consenso di tutte le Amministrazioni finanziarie interessate, di applicare un metodo di ripartizione alternativo in tutti i casi in cui il ricorso alla formula generale ha l'effetto di determinare un'ingiusta ripartizione della base imponibile. La sua applicazione ha carattere eccezionale e in nessun caso può rappresentare lo strumento per la re-introduzione di regimi separati di calcolo della base imponibile.

La clausola di salvaguardia, infine, consente di introdurre una formula diversa non solo nei casi in cui l'applicazione della formula generale ha l'ef-

**Note:**

(6) Cfr. il documento «*Comments on document CCCTB\WP1060 Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group - Possible elements of the sharing mechanism*», cit., loc. ult. cit.

(7) Secondo l'art. 95 della proposta di direttiva «the sales factor shall consist of the total sales of a group member (including a permanent establishment which is deemed to exist by virtue of the second subparagraph of Article 70(2) as its numerator and the total sales of the group as its denominator».

Tabella n. 1 - Formula per la ripartizione della base imponibile comune consolidata

In determining the apportioned share of a group member A, the formula shall take the following form, giving equal weight to the factors of sales, labour and assets:

$$\text{Share A} = \left( \frac{1}{3} \frac{\text{Sales}^A}{\text{Sales}_{\text{Group}}} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} \frac{\text{Payroll}^A}{\text{Payroll}_{\text{Group}}} + \frac{1}{2} \frac{\text{No of employees}^A}{\text{No of employees}_{\text{Group}}} \right) + \frac{1}{3} \frac{\text{Assets}^A}{\text{Assets}_{\text{Group}}} \right) * \text{Con'd Tax Base}$$

fetto di determinare un'impropria ripartizione della base imponibile, ma anche per reagire ad improvvisi o significativi cambiamenti della realtà economica in cui i gruppi di imprese comunitari si trovano ad operare (8).

## **Gli adempimenti amministrativi:**

### **L'approccio «one-stop-shop»**

Con riguardo agli aspetti amministrativo-formali dell'applicazione della CCCTB, gli artt. 104 ss. della proposta di direttiva accolgono l'approccio cd. *one-stop-shop*. L'obiettivo è quello di combinare l'efficienza connessa alla presentazione - da parte del cd. soggetto d'imposta principale (9) - di un'unica dichiarazione nei confronti di un'Amministrazione fiscale soltanto (cd. Amministrazione fiscale principale) (10), con la trasmissione dei dati rilevanti a tutte le altre Amministrazioni fiscali coinvolte.

L'approccio *one-stop-shop* garantisce un elevato grado di coordinamento e cooperazione tra Amministrazioni fiscali, ai fini dell'implementazione sia della base imponibile consolidata che del meccanismo di ripartizione. Esso presuppone la previsione di uno scadenziario comune a tutti gli Stati membri interessati; conseguentemente, non può ritenersi possibile una ripartizione della base imponibile consolidata fino a quando tutte le relative procedure non siano state completate in ciascuno degli Stati membri coinvolti.

Il soggetto d'imposta esercita l'opzione per la CCCTB mediante richiesta all'Amministrazione fiscale competente dello Stato membro di residenza da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno fiscale di riferimento. Secondo quanto previsto dall'art. 104 della proposta di direttiva, il «soggetto d'imposta principale» effettua la richiesta all'«Amministrazione fiscale principale» per

## PROSPETTIVE FUTURE

### **Clausola di salvaguardia**

Il «CCCTB Working Group» ha precisato che l'introduzione nella proposta di direttiva di una clausola di salvaguardia sull'applicazione della formula di ripartizione della base imponibile comune consolidata ha la funzione di **neutralizzare** gli eventuali **effetti negativi** che l'applicazione della formula generale potrebbe determinare in ragione della **specificità del settore economico** di riferimento. La clausola consente, su richiesta della società e con il consenso di tutte le Amministrazioni finanziarie interessate, di applicare un **metodo di ripartizione** alternativo in tutti i casi in cui il ricorso alla formula generale ha l'effetto di determinare un'ingiusta ripartizione della base imponibile. La sua applicazione ha **carattere eccezionale** e in **nessun caso** può rappresentare lo strumento per la **re-introduzione di regimi separati** di calcolo della base imponibile.

conto di tutti gli altri soggetti di imposta, nel rispetto del principio cd. *all in, all out*. L'opzione è valida per un periodo di cinque anni e può essere automaticamente rinnovata per successivi periodi di tre anni, salvo comunicazione di interruzione da effettuarsi da parte del «soggetto d'imposta principale» entro tre mesi dalla fine del periodo di validità (art. 105 della proposta di direttiva). La domanda per l'esercizio dell'opzione dovrebbe contenere le seguenti informazioni (art. 106 della proposta di direttiva):

- identificazione del «soggetto d'imposta principale» e degli altri soggetti di imposta all'interno del gruppo;
- sussistenza dei requisiti partecipativi di cui agli artt. 54 e 55 della proposta di direttiva;
- identificazione delle im-

### **Note:**

(8) Cfr. il documento «Comments on document CCCTB\WP1060 Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group - Possible elements of the sharing mechanism», cit., loc. ult. cit.

(9) Per «soggetto d'imposta principale» si intende:

«a) a resident taxpayer, where it forms a group with its qualifying subsidiaries, its permanent establishments located in other Member States or one or more permanent establishments of a qualifying subsidiary resident in a third country; or

b) the resident taxpayer designated by the group where it is composed only of two or more resident taxpayers which are immediate qualifying subsidiaries of the same parent company resident in a third country; or

c) a resident taxpayer which is the qualifying subsidiary of a parent company resident in a third country, where that resident taxpayer forms a group solely with one or more permanent establishments of its parent; or

d) the permanent establishment designated by a non-resident taxpayer which forms a group solely in respect of its permanent establishments located in two or more Member States».

(10) Per «Amministrazione fiscale principale» si intende:

«the competent authority of the Member State in which the principal taxpayer is resident or, if it is a permanent establishment of a non-resident taxpayer, is situated».

prese associate di cui all'art. 78 della proposta di direttiva (11);

- sede legale, ragione sociale e luogo di direzione effettiva di tutti i soggetti di imposta;
- identificazione dei soggetti d'imposta ai quali si applica la base imponibile consolidata;
- l'anno fiscale di applicazione.

L'«Amministrazione fiscale principale» può respingere la domanda qualora non soddisfi i requisiti per l'esercizio dell'opzione. Il «soggetto d'imposta principale» è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie ad individuare i soggetti da assoggettare alla base imponibile comune

consolidata. In caso di informativa non corretta o incompleta, l'«Amministrazione fiscale principale», di intesa con le altre Amministrazioni fiscali coinvolte, può rigettare la domanda ovvero richiederne l'integrazione e/o la rettifica. La domanda non respinta entro tre mesi dalla sua ricezione deve intendersi accettata, sulla base del meccanismo del «silenzio-assenso» (art. 107 della proposta di direttiva).

Il «soggetto d'imposta principale» è responsabile della presentazione della dichiarazione per conto di tutte le altre entità del gruppo (cfr. art. 109 della proposta di direttiva). Si precisa inoltre che «the return shall be treated as an assessment of the tax liability of each group member. Where the law of a Member State provides that a tax return has the legal status of a tax assessment and is to be treated as an instrument permitting the enforcement of tax debts, the consolidated tax return shall have the same effect in relation to a group member liable for tax in that Member State».

La dichiarazione deve contenere i dati relativi alla base imponibile consolidata e alla corrispondente porzione attribuita alle società e alle stabili organizzazioni del gruppo. In particolare, ai sensi dell'art. 110 della proposta di direttiva, devono essere fornite le seguenti informazioni:

## PROSPETTIVE FUTURE

### Adempimenti amministrativi

Con riguardo agli aspetti amministrativo-formali dell'applicazione della CCCTB, la proposta di direttiva accoglie l'**approccio «one-stop-shop»**. L'**obiettivo** di tale approccio è quello di combinare l'efficienza connessa alla presentazione da parte del soggetto d'imposta principale di un'**unica dichiarazione** nei confronti di un'**Amministrazione fiscale soltanto**, con la trasmissione dei **dati rilevanti** a tutte le **altre Amministrazioni** fiscali coinvolte. È garantito un elevato grado di **coordinamento e cooperazione** tra Amministrazioni, che presuppone la previsione di uno **scadenario comune** a tutti gli Stati membri interessati.

- 1) identificazione del «soggetto d'imposta principale»;
  - 2) identificazione delle società del gruppo;
  - 3) individuazione delle imprese associate di cui all'art. 78 della proposta di direttiva;
  - 4) l'anno a cui la dichiarazione fa riferimento;
  - 5) il calcolo della base imponibile consolidata;
  - 6) la quota di base imponibile consolidata allocata a ciascuna società del gruppo;
  - 7) il calcolo della *tax liability* di ciascun membro del gruppo.
- È obbligo del «soggetto d'imposta principale» comunicare all'«Amministrazione fiscale principale» la sussistenza

di eventuali errori nella dichiarazione consolidata. In tal caso, quest'ultima emette un *amended assessment* (cfr. art. 111 della proposta di direttiva).

L'istituzione di una banca dati centralizzata presso la quale deve essere registrata la dichiarazione ne consente l'accesso a tutte le Amministrazioni fiscali interessate (art. 115 della proposta di direttiva).

L'art. 123 della proposta di direttiva prevede che, in caso di disaccordo tra l'autorità competente dello Stato membro di residenza di una delle società del gruppo e l'«Amministrazione fiscale principale» - in relazione all'esercizio dell'opzione e al-

### Nota:

(11) Secondo l'art. 78:

«If a taxpayer participates directly or indirectly in the management, control or capital of a non-taxpayer, or a taxpayer which is not in the same group, the two enterprises shall be regarded as associated enterprises.

If the same persons participate, directly or indirectly, in the management, control or capital of a taxpayer and a non-taxpayer, or of taxpayers not in the same group, all the companies concerned shall be regarded as associated enterprises.

A taxpayer shall be regarded as an associated enterprise to its permanent establishment in a third country. A non-resident taxpayer shall be regarded as an associated enterprise to its permanent establishment in a Member State».

l'emissione dell'*amended assessment* -, la prima può agire dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato dell'«Amministrazione fiscale principale» stessa.

La norma non prevede la possibilità del ricorso ad una procedura di accordo reciproco e/o arbitrale del tipo:

– della procedura (amichevole e arbitrale) di cui all'art. 25 del Modello OCSE (12);

– della procedura (amichevole e arbitrale) di cui alla convenzione arbitrale 90/436/CEE (13).

Il «soggetto d'imposta principale» può presentare ricorso avverso (art. 124 della proposta di direttiva):

– la decisione che rigetta la domanda per l'esercizio dell'opzione;

– la richiesta di *disclosure* di documentazione o informazioni;

– la rettifica della dichiarazione;

– un *assessment on the failure to file a consolidated tax return*;

entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione o richiesta.

Il ricorso, il quale non ha effetto sospensivo, è esaminato in primo grado da un organo amministrativo competente secondo la legislazione dello Stato membro dell'«Amministrazione fiscale principale». Qualora un siffatto organo amministrativo non dovesse essere previsto, il ricorso è presentato dinanzi all'organo giurisdizionale competente (art. 125 della proposta di direttiva).

I ricorsi contro le decisioni dell'«Amministrazione fiscale principale» sono disciplinati dalle norme interne dello Stato membro di appartenenza dell'Amministrazione fiscale interessata (art. 126 della proposta di direttiva).

#### Note:

(12) L'art. 25 del Modello OCSE istituisce una procedura amichevole per la risoluzione delle controversie che insorgono dall'applicazione delle disposizioni convenzionali. Ai par. 1 e 2, in particolare, si prevede che le autorità competenti debbano impegnarsi per regolare, in via di amichevole composizione, la posizione dei contribuenti soggetti ad imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali. Il par. 3 invita e autorizza le autorità competenti degli Stati contraenti a risolvere, attraverso la procedura di composizione amichevole, le problematiche relative all'interpretazione o applicazione della rispettiva convenzione bilaterale e, ancora, a consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non disciplinati dalla stessa. Infine, con riguardo alle modalità pratiche di attuazione della procedura amichevole, il par. 4

dell'art. 25 autorizza le autorità competenti a comunicare direttamente tra loro e, quando opportuno, ad intraprendere uno scambio di opinioni attraverso una commissione congiunta appositamente nominata. La versione 2008 del Modello OCSE ha introdotto considerevoli modifiche all'art. 25 e relativo Commentario, il cui obiettivo è di rendere effettiva la procedura di accordo reciproco, non oggetto di un obbligo specifico nella versione del 2005. Le modifiche al testo dell'art. 25 ne prevedono l'integrazione mediante l'inserimento del seguente par. 5 (traduzione in lingua italiana non ufficiale):

«5. Laddove,

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato Contraente, sulla base del fatto che le azioni di uno o entrambi gli Stati Contraenti siano state poste in essere, per questa persona, non in conformità, dal punto di vista fiscale, con questa Convenzione, e

b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per la risoluzione del caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato Contraente,

ogni questione irrisolta risultante dal caso sarà sottoposta a procedura arbitrale se la persona lo richiede. Tuttavia tali questioni irrisolte non saranno sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata emessa da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo reciproco che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e sarà attuata a prescindere dai limiti temporali previsti dalle legislazioni nazionali di questi Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno con un accordo reciproco le modalità d'applicazione di questo paragrafo».

Per approfondimenti sull'art. 25 del Modello OCSE, cfr. P.Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2008, pagg. 869 ss.

(13) La procedura (amichevole e arbitrale) di cui alla convenzione 90/436/CEE, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, prevede:

– l'obbligo dello Stato che intende procedere alla rettifica degli utili di informare l'impresa interessata, cosicché questa abbia la possibilità di informare l'altra impresa, e quest'ultima possa informare a sua volta l'altro Stato contraente (art. 5);

– la possibilità che tra le imprese interessate e le relative Amministrazioni finanziarie si giunga direttamente ad un accordo che consenta di evitare le doppie imposizioni;

– la procedura amichevole da instaurarsi in assenza di tale accordo (art. 6);

– la procedura arbitrale, da attivare se entro due anni le autorità competenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione (artt. 7 e 11).

Per approfondimenti sulla convenzione 90/436/CEE, cfr. P.Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, pagg. 289 ss., nonché P. Valente, *Manuale del transfer pricing*, Milano, 2009, pagg. 123 ss.